

XIX Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**EVI, BONELLI, FRATOIANNI, PICCOLOTTI, GHIRRA, ZANELLA, GRIMALDI,
ZARATTI, DORI, BORRELLI, MARI**

Misure in materia di trasporto aereo privato per la riduzione delle emissioni climalteranti

Articolo 1


(Limitazioni del trasporto aereo privato sulle tratte brevi nazionali)

1. Dall'1 gennaio 2025, i voli degli aeromobili privati non di linea per il trasporto passeggeri, degli aero-taxi ed elitaxi, sono vietati sulle rotte all'interno del territorio italiano il cui tragitto è assicurato anche dalla rete ferroviaria nazionale da una tratta senza obbligo di cambio garantita da almeno sei collegamenti diretti nelle 24 ore di durata inferiore ai 240 minuti. Per tragitto si intende la tratta che collega i comuni serviti dagli aeroporti considerati. Sino al 31 dicembre 2029, sono esclusi dal divieto di cui al primo periodo, i suddetti aeromobili che utilizzano tecnologie sostenibili e garantiscono una riduzione di almeno il 50 per cento delle emissioni di carbonio. A detti aeromobili gli incrementi di aliquota e imposta di cui agli articoli 3 e 4, si applicano nella misura ridotta del 50 per cento.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le eventuali motivate ulteriori deroghe al divieto di cui al presente articolo.

Articolo 2

(Ulteriori limitazioni del trasporto aereo privato)

1. Dall'1 gennaio 2030, il divieto agli aeromobili di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, si estende per i medesimi aeromobili, a tutte le rotte all'interno del territorio nazionale, con esclusione per i medesimi aeromobili che garantiscono zero livelli di emissione di carbonio. A questi ultimi, le aliquote e le imposte di cui agli articoli 3 e 4, si applicano nella misura previgente la data di entrata in vigore della presente legge.



2. I voli degli aeromobili in contrasto con le disposizioni previste all'articolo 1 e al presente articolo, non sono autorizzati dall'ENAC e dall'ENAV, e non sono conseguentemente ammessi alle operazioni di sorvolo e scalo sul territorio nazionale.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di accise sul carburante destinato a voli non di linea)

1. Alla Tabella A, numero 2), del *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: <<privata da diporto>>, aggiungere le seguenti: <<per i voli per uso proprio, per i servizi aerei non di linea tutto compreso, per i servizi aero-taxi,>>.

2. L'aliquota di accisa, di cui all'allegato I del *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al cherosene usato come carburante per la navigazione aerea privata da diporto, è rideterminata nella misura di 438,74 euro per mille litri.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di imposta erariale sui voli taxi e sugli aeromobili privati)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: <<L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura unica pari a euro 400.>>

2) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) aeroplani con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg: euro 2,25 al kg;

2) fino a 2.000 kg: euro 3,75 al kg;

3) fino a 4.000 kg: euro 12,00 al kg;

4) fino a 6.000 kg: euro 15,00 al kg;

5) fino a 8.000 kg: euro 19,95 al kg;


6) fino a 10.000 kg: euro 21,30 al kg;

7) oltre 10.000 kg: euro 22,80 al kg;>>

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Nello stato di previsione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo per la mobilità pubblica sostenibile, nel quale confluiscono le maggiori risorse rinvenienti dagli incrementi di cui agli articoli 3 e 4. Le risorse del fondo, sono annualmente



destinate, quale contributo statale, al potenziamento del trasporto su ferro, nonché al rinnovo della flotta degli autobus per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano attraverso l'acquisto di mezzi elettrici e alimentati ad idrogeno verde.

2. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri attuativi e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 e 2, nonché gli incrementi di aliquota e di imposta di cui agli articoli 3 e 4, non si applicano agli aeromobili nelle disponibilità delle forze dell'ordine e delle forze armate, nonché ai voli umanitari e a quelli che effettuano attività di soccorso e di protezione civile.